

**COMUNE DI LOANO**  
Provincia di Savona

**IL REVISORE DEI CONTI**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS C. 1 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165 – FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI – ANNI 2017 e 2018.**

La sottoscritta Ramona Parodi, Revisore unico dei conti del Comune di Loano, richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 17/10/2016 con la quale veniva nominata Revisore dei Conti del Comune di Loano per il triennio 2016-2019;

in riferimento al **fondo del trattamento accessorio dei dirigenti** per gli anni **2017 e 2018**, a richiesta del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane;

**PRESO ATTO**

- del vigente CCDI – parte normativa, relativo agli anni 2016 – 2018, sottoscritto in data 01/08/2016, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico- finanziaria;
- della determinazione dirigenziale n° 173 del 25/10/2016, con la quale si procedeva alla quantificazione del fondo del trattamento accessorio dei dirigenti per gli anni 2016, 2017 e 2018, assumendo al contempo specifici impegni di spesa imputati su ciascuno degli anni indicati, e del correlato parere reso ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, dott. Luigi Vallarino, recante il visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;

**RICHIAMATI**

L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante:

- al comma 3-quinquies: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.*
- al comma 3-sexies: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.*

L'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

#### VISTI

in particolare, i **contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria** predisposta dal Comune di Loano ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, in merito all'accordo economico 2017 – 2018 per il personale dirigente

#### CERTIFICA

1. di avere **effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
2. che la **decurtazione permanente operata ai sensi del D.L. 78/2010, art. 9 comma 2-bis (ultimo periodo)**, secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*, ammonta ad un importo pari a **29.085,94 €**;
3. che il **limite determinato secondo la disciplina del D. Lgs. 75/2017, art. 23 c. 2**, secondo il quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*, **risulta dagli schemi di costituzione risultanti dalla determinazione dirigenziale n° 173 del 25/10/2016.**

Genova, 20 novembre 2017

dott.ssa Ramona Parodi  
